

(N. 835)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MEDICI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

NELLA SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1954

Provvidenze per le aziende agricole della provincia di Salerno
danneggiate dalla alluvione del 26 ottobre 1954.

ONOREVOLI SENATORI. — La gravità dei danni causati all'agricoltura dalla violentissima alluvione del Salernitano rende necessario, anche in questo settore, un pronto intervento dello Stato per facilitare il ripristino della produttività delle aziende agricole.

Si è ritenuto opportuno non frazionare la spesa autorizzata tra diverse specie di interventi, ma di utilizzarla interamente per la concessione di contributi in conto capitale, o di indennizzi, perchè, in base alla esperienza acquisita in occasione di simili calamità, tali provvidenze si sono dimostrate le più accette

agli agricoltori, concretandosi in un più immediato beneficio, e consentendo, quindi, la più sollecita esecuzione delle opere di ricostruzione.

Le modalità della erogazione del contributo sono le stesse già utilmente sperimentate nell'applicazione della legge 27 dicembre 1953, n. 938.

Alla spesa di 1 miliardo, suddivisa negli esercizi 1954-55 e 1955-56, si provvede con la maggiore entrata derivante dalla addizionale alle imposte indirette, di cui al decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1025.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le provvidenze previste dall'articolo 2 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, modificato dall'articolo 10 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, sono estese in favore delle aziende agricole della provincia di Salerno danneggiate dalla alluvione del 26 ottobre 1954, con le modalità indicate nelle stesse leggi.

Art. 2.

Nella liquidazione dei contributi di cui al precedente articolo va tenuto conto delle somme eventualmente liquidate o anticipate per gli stessi danni, in applicazione della legge 22 novembre 1954, n. 1115, riguardante provvidenze urgenti per le popolazioni colpite dalle alluvioni del Salernitano del 26 ottobre 1954.

Art. 3.

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo, che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 500 milioni in ciascuno degli esercizi 1954-55 e 1955-56.

Art. 4.

All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge si provvede con una corrispondente aliquota del maggior gettito derivante dalla addizionale sulle imposte indirette, disposta con il decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1025.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.